

CCCLIII SEDUTA*(ANTIMERIDIANA)***MERCOLEDI' 22 FEBBRAIO 1984****Presidenza del Vicepresidente MEDDE****I N D I C E**

Disegni di legge (Annunzio di presentazione) . .	1
Elezione di due rappresentanti del Consiglio regionale nel Comitato speciale per gli interventi nella Regione sarda:	
(Votazione segreta)	16
(Risultato della votazione)	16
Proposte di legge (Annunzio di presentazione) .	2
Proposta di legge nazionale: "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale". (14) (Continuazione e fine della discussione):	
BARRANU	3
ROJCH, Presidente della Giunta	4
CHESSA	4
BUZZANCA	4-14
LADU GIORGIO	5
PUGGIONI	5
COGODI	7
SABA BENITO	10
BERLINGUER	15

*La seduta è aperta alle ore 11 e 20.**MURA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 15 febbraio**1984, che è approvato.***Annunzio di presentazione di disegni di legge.****PRESIDENTE.** Si dia annunzio dei disegni di legge pervenuti alla Presidenza.**MURA, Segretario:**

"Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica". (397)

"Norme attuative dei principi della legge quadro sul pubblico impiego, modificative ed integrative della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni". (398)

"Norme per la formazione degli operatori sanitari infermieristici e tecnici e per l'aggiornamento obbligatorio del personale del servizio sanitario". (399)

"Disposizioni in materia di commercio". (400)

"Disciplina degli interventi regionali in ma-

VIII LEGISLATURA

CCCLIII SEDUTA

22 FEBBRAIO 1984

teria di protezione civile". (401)

"Piano sanitario regionale". (402)

"Istituzione dell'Agenzia del Lavoro". (403)

"Interventi a sostegno dei livelli occupativi e degli investimenti nel settore turistico ricettivo". (404)

"Modifiche ed integrazioni all'articolo 14 della L.R. 19 maggio 1981, n. 16". (405)

"Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione". (406)

"Norme per l'apprendistato dei giovani e per l'incentivazione delle professioni artigiane". (407)

Annunzio di presentazione di proposte di legge.

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle proposte di legge pervenute alla Presidenza.

MURA, *Segretario*:

dai consiglieri Sechi - Sanna Emanuele - Barranu - Cogodi - Marras - Atzori Villio - Berlinguer - Orrù - Saba Antonio:

"Riforma dell'assistenza". (408)

Oggiano - Pili - Mereu Salvatorangelo - Castellaccio:

"Istituzione della Commissione regionale per le uguali opportunità tra uomo e donna". (409)

Continuazione e fine della discussione della proposta di legge nazionale: "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale".

(14)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della proposta

di legge nazionale numero 14 concernente: "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale".

Il passaggio alla discussione degli articoli della suddetta proposta di legge è stato già approvato.

Prima di passare alla discussione dell'articolo 1, invito il Segretario a ridare lettura dell'ordine del giorno a firma Oggiano, Barranu, Giagu, Onnis, Medde e Puggioni sull'impegno all'autoregolamentazione delle forze politiche per le candidature alle prossime elezioni regionali, presentato nella seduta di ieri pomeriggio.

MURA, *Segretario*:

Ordine del giorno Oggiano - Barranu - Giagu - Onnis - Medde - Catta - Puggioni sull'impegno all'autoregolamentazione delle forze politiche per le candidature alle prossime elezioni regionali.

"IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione della discussione sulla proposta di legge nazionale n. 14, su "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere regionale";

RITENUTO che nelle more di definitiva approvazione da parte del Parlamento della proposta di legge nazionale n. 14, sia comunque opportuno che i vari partiti assumano, come criterio di comportamento, le previsioni normative già formalmente fatte proprie con l'approvazione della legge che si propone al Parlamento,

prende atto

che le forze politiche che dichiarano di concorrere all'approvazione della proposta di legge nazionale n. 14, contestualmente assumono impegno di dare in ogni caso attuazione, come criterio di autoregolamentazione, alle previsioni contenute nella medesima proposta di legge, per le nuove candidature, nella formazione delle proprie liste per le prossime elezioni regionali".

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'ordine del giorno. Ha domandato di parlare l'onorevole Barranu. Ne ha facoltà.

BARRANU (P.C.I.). Parlerò brevemente, signor Presidente, onorevoli colleghi. Perché è stato presentato questo ordine del giorno, che raccoglie le firme di quasi tutti i capigruppo presenti in questo Consiglio? Noi riteniamo che la proposta di legge nazionale che il Consiglio regionale si accinge a votare sia una proposta di grande importanza: recependo, per la parte non disciplinata dallo Statuto speciale, la legge nazionale che disciplina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere regionale (che si applica in quasi tutte le altre regioni del nostro Paese), è una legge di grande importanza politica, di grande rilievo, soprattutto nel momento in cui ci si accinge alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, che si svolgeranno fra qualche mese.

Noi crediamo che questa proposta di legge possa essere esaminata dal Parlamento in tempi rapidi, e tuttavia riteniamo, nel momento in cui il Consiglio esprime la propria volontà votando questa proposta di legge, e quindi chiedendo che il Parlamento nazionale estenda con una legge ordinaria i casi di ineleggibilità e di incompatibilità anche alla Sardegna, riteniamo — dicevo — che possa anche verificarsi che, prima delle elezioni regionali, l'iter di approvazione di un provvedimento di legge come questo non possa perfezionarsi prima della scadenza del Consiglio e quindi prima che i partiti presentino le liste dei candidati.

Questa affermazione o questo timore lo abbiamo soprattutto guardando alle vicende delle numerose proposte di legge nazionali di iniziativa del Consiglio regionale, pur rilevanti come questa, che giacciono in Parlamento senza che siano state esaminate, alcune addirittura da vari anni. Sappiamo che soltanto la proposta di legge nazionale di iniziativa del Consiglio regionale relativa alla fissazione nel numero di 80 dei consiglieri regionali — che però è una proposta di legge costituzionale, in quanto modifica lo Statuto — è in discussione

e forse completerà l'iter prima che si presentino le liste per le prossime elezioni.

Ecco, allora, in base a queste due valutazioni (e cioè che può accadere che il Parlamento non prenda in esame o non perfezioni comunque l'iter per l'approvazione di questa proposta di legge prima delle elezioni regionali prossime, ma anche sulla base di una volontà che comunque il Consiglio regionale ha espresso ed esprime nel momento in cui approva una proposta di legge come questa), noi abbiamo ritenuto che sia un impegno coerente dei partiti darsi un criterio di autoregolamentazione, prevedendo in sostanza che i partiti che dichiarano espressamente di approvare la proposta di legge nazionale di iniziativa regionale, che propone di estendere alla Sardegna i casi di incompatibilità e di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale previsti dalla legge n. 154, in questi casi applichino l'autoregolamentazione per le nuove candidature. Noi riteniamo che questo possa essere un segnale politico importante che noi possiamo dare al popolo sardo.

Questo è il senso dell'ordine del giorno che viene presentato. Noi riteniamo appunto che quest'ordine del giorno abbia valore politico rafforzativo, nel senso che comunque — anche nell'ipotesi che il Parlamento non riesca ad esitare questa legge in tempo utile per le prossime elezioni regionali —, i partiti che sono d'accordo perché questa legge sia estesa, si impegnino ad attuare, ad applicare le norme fissate nella legge stessa sin dalle prossime elezioni regionali per le nuove candidature. Quindi un ordine del giorno rafforzativo, un segnale importante che si dà al popolo sardo, un segnale di autodisciplina da parte dei partiti: questo è il senso dell'ordine del giorno. Per questa ragione noi diamo grande rilievo allo stesso ordine del giorno: è importante che sia stato firmato da quasi tutti i gruppi presenti in Consiglio regionale e ci auguriamo che qualche gruppo, che ancora non ha provveduto a firmare l'ordine del giorno stesso, possa — cogliendo questo senso che io ho voluto specificare — apporre la propria firma, in modo tale da allargare il più possibile a tutte le forze democratiche

e autonomistiche l'impegno ad applicare come codice di autoregolamentazione i principi stabiliti nella proposta di legge che il Consiglio sta discutendo e si accinge a votare.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare il Presidente della Giunta.

ROJCH (D.C.), Presidente della Giunta. La Giunta accoglie l'ordine del giorno, ritenendo che rappresenti un fatto politico significativo, anche se non è un problema di competenza della Giunta. Direi che sul piano politico sia un fatto importante per la moralizzazione, anche alla stregua delle considerazioni politiche che sono inserite nello stesso ordine del giorno.

PRESIDENTE. Per dichiarazione di voto ha domandato di parlare l'onorevole Chessa. Ne ha facoltà.

CHESSA (M.S.I.-D.N.). Per dichiarare, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, che noi voteremo a favore di quest'ordine del giorno, anche se il nostro gruppo non lo ha sottoscritto. Ma sia chiaro che non lo ha sottoscritto, non lo ha firmato, il nostro gruppo, semplicemente perché non è stato invitato! Voteremo a favore di quest'ordine del giorno perché siamo convinti (del resto, non occorre neanche aspettare la giornata di oggi per evidenziare questo nostro convincimento) che il nodo gordiano delle ineleggibilità e delle incompatibilità per tanti che in passato hanno avuto l'onore di sedere in quest'aula e per altri che forse si accingono a sedervi ancora, il nodo gordiano, dicevo, di queste ineleggibilità e incompatibilità non era, come qualcuno pretendeva, proprio impossibile da sciogliere. Era un nodo che si poteva sciogliere, in assenza di una legge nazionale, solo che i gruppi (come è avvenuto) si fossero impegnati a non candidare per le prossime elezioni regionali persone che potessero essere dichiarate ineleggibili o contro le quali si potesse fare ricorso per incompatibilità, così come il nostro gruppo da sempre si è impegnato a fare e intende mantenere questo im-

pegno, non candidando alcuno che possa essere dichiarato ineleggibile.

Ci pare che questo sia un primo passo — e il Movimento Sociale Italiano ne prende atto — verso quella moralizzazione della vita politica che il popolo sardo attende da gran tempo dai suoi amministratori. Per questo motivo, noi voteremo a favore di questo ordine del giorno, anche se non lo abbiamo sottoscritto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Buzzanca. Ne ha facoltà.

BUZZANCA (P.R.S.). Signor Presidente del Consiglio, colleghi consiglieri, noi abbiamo firmato con estremo piacere quest'ordine del giorno, perché abbiamo sempre detto che occorre che le forze politiche, anziché parlare di moralizzazione, si moralizzino davvero e comincino a cambiare dal loro interno; che facciano delle cose concrete per porre fine al dilagare della corruzione, della lottizzazione, della commistione che ormai esiste fra potere legislativo e potere esecutivo. Troppo spesso, per parlare concretamente, abbiamo visto i burocrati della Regione servirsi delle loro letterine personali per sfruttare i bisogni, le esigenze, i diritti dei cittadini a loro uso e consumo. Sono dati concreti di mafia politica che sempre più spesso si verificano, quindi noi prendiamo atto con piacere di questo dato propositivo, che è anche di una certa novità e di un certo valore. Però, signor Presidente del Consiglio, membri della Giunta e pochi consiglieri presenti in aula, abbiamo il bisogno di dire che da radicali lo facciamo con chiarezza e pretendiamo chiarezza: e allora aggiungiamo che lo abbiamo firmato perché, nella nostra onestà, riteniamo che vi sia l'onestà degli altri e che questo ordine del giorno dica quello che c'è scritto, non le interpretazioni su quello che c'è scritto. Perché abbiamo visto troppo spesso delle cose scritte in un modo che poi venivano usate e consumate nel senso diametralmente opposto, perché le letture, le più disparate, le più lambiccate permettevano di fare e di sfare a piacere delle varie forze politiche e

della partitocrazia in generale. L'abbiamo visto per il Regolamento, niente di strano quindi che lo si possa vedere per altre cose.

Noi su questo vogliamo mettere un punto fermo, signor Presidente: qua si dice che le forze politiche che sottoscrivono questo documento si impegnano per le nuove candidature a rispettare le norme della legge numero 14. Signor Presidente del Consiglio e colleghi, per nuove candidature si intendono le candidature di tutti i candidati componenti tutte le liste di tutti i partiti politici che aderiscono a questo ordine del giorno, non le candidature nuove rispetto ai consiglieri già presenti in questo Consiglio regionale, come già si va sussurrando nei corridoi; cioè noi non vogliamo una regola che vale per tutti ad eccezione dei signori quattordici consiglieri regionali, o undici consiglieri regionali, già presenti in aula che vedono la loro candidatura in contrasto con quest'ordine del giorno. Quindi un'interpretazione letterale, autentica, precisa, corretta, questa sì morale, della quale noi chiederemo conto ai partiti assieme ai quali abbiamo firmato e votato quest'ordine del giorno.

Quindi, partendo da questo, signor Presidente, partendo da queste considerazioni, da queste valutazioni in positivo e per evitare che fatti negativi invece avvengano e siano giustificabili, noi chiediamo anche a questo Consiglio regionale, in maniera coerente all'ordine del giorno che si va a votare, che si voti contro il testo dell'articolo 2 così come è formulato nel disegno di legge numero 14, affinché sia certo che, a partire da questa legislatura prossima ventura (e non da eventuali prossime, prossime, prossime o remotissime legislature), si attuino i principi delle leggi che noi vogliamo proporre al Parlamento. Con questa precisazione, che ritengo doverosa, credo che il voto radicale sia assolutamente favorevole.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ladu. Ne ha facoltà.

LADU GIORGIO (P.S.d'Az.). Onorevole Presidente, colleghi consiglieri, il gruppo sardista voterà a favore della proposta di legge, ma

non voterà a favore dell'ordine del giorno. I sardisti hanno qualche dubbio circa la costituzionalità della legge 154 del 1981 per la parte che si riferisce all'ineleggibilità, praticamente, di milioni di cittadini italiani, i quali, pur offrendo le migliori garanzie di preparazione specifica e di cultura, vengono privati del diritto di proporsi, cioè di essere candidati, come amministratori. Ma in questa sede noi non faremo pesare i nostri dubbi e, come ho già detto, voteremo la proposta di legge perché condividiamo pienamente il criterio dell'incompatibilità. A questo punto, direi ovviamente, il gruppo sardista esprimerebbe i suoi voti favorevoli anche sull'ordine del giorno se esso, sia pure come impegno morale, non recasse la stupefacente precisazione che l'ineleggibilità, ovvero il non diritto alla candidatura, riguarda soltanto cittadini dipendenti da pubbliche amministrazioni che non hanno mai avuto l'avventura di essere eletti consiglieri regionali, mentre possono essere ricandidati, ancorché dipendenti da pubbliche amministrazioni, cittadini che sono o sono stati consiglieri regionali.

Ciò, a nostro giudizio, appare giuridicamente assurdo, noi pertanto non voteremo a favore di quest'ordine del giorno, vuoi per le considerazioni già espresse, vuoi per l'evidente discriminazione che la legge in ogni caso non consente, vuoi perché abbiamo vivo il senso del pudore.

BARRANU (P.C.I.). E per far questo voi probabilmente candiderete qualche dipendente regionale. Più o meno è così, no? Per protesta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Puggioni per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

PUGGIONI (P.R.S.). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, ho firmato quest'ordine del giorno perché ritengo mio dovere, anche oltre tutti i dubbi, dare credito a qualsiasi impegno di moralizzazione. Qualsiasi siano i miei dubbi, ritengo mio dovere dar credito.

Resta però il fatto che questa non deve essere fatta passare come la legge della moralizzazione, perché tale non è, data la quanti-

tà o, direi, la totalità delle leggi che sono uscite da questo Consiglio regionale che obbligano la gente alla clientela. Se si vogliono ottenere dei contributi, se si vogliono ottenere dei mutui o qualsiasi cosa si voglia ottenere, occorre passare attraverso gli Assessorati, occorre passare attraverso i funzionari degli Assessorati, ma anche attraverso gli assessori, occorre che le singole pratiche vengano portate in questo Consiglio, è facile che queste singole pratiche vengano imboscate. Dico, insomma, che le legghine sono fatte in maniera tale da facilitare la clientela e da obbligare al clientelismo. Quindi, se di moralizzazione si volesse cominciare a parlare, qualcuno potrebbe dire che l'incompatibilità dovrebbe essere tra il Consiglio e gli assessori, che un assessore non dovrebbe essere membro di questo Consiglio. Ma io ritengo che neanche questo sarebbe sufficiente perché, dato il sistema dei partiti, è evidente che gli assessori sarebbero uomini di quei partiti che, attraverso la disciplina del gruppo, determinano poi, anche attraverso altre strade, la volontà di questo Consiglio.

Quindi ritengo che la moralizzazione passi esclusivamente attraverso la riforma del sistema dei partiti e che tutto il resto siano pie illusioni. Comunque, ripeto, ho firmato quest'ordine del giorno perché se un minimo di minor interesse clientelare si può avere, tanto di guadagnato. C'è però da sottolineare un fatto gravissimo: qua noi stiamo approvando un ordine del giorno, il quale impegna le forze politiche che dichiarano di concorrere all'approvazione della proposta di legge nazionale numero 14, a dare in ogni caso attuazione, come criterio di autoregolamentazione, alle previsioni contenute nella medesima proposta di legge per le nuove candidature. Cioè, traducendo questo linguaggio: nelle more dell'approvazione della legge nazionale, le forze politiche firmatarie di quest'ordine del giorno si impegnerebbero a non candidare dipendenti di enti e via dicendo, riconoscendo quelle incompatibilità che sono previste dalla legge nazionale. Questo dice l'ordine del giorno, e non voglio entrare nel merito delle voci di corridoio che il mio compagno di partito, col suo orecchio fine, riesce sempre a rilevare

e a sentire. Io non ho l'orecchio altrettanto fino...

MONTRESORI (D.C.). Allora qui è tutta una calunnia?

PUGGIONI (P.R.S.). No, non ritengo che siano calunnie, non le voglio accogliere, credo che abbia sentito benissimo, non ritengo che siano calunnie. Ritengo anzi che sia una cosa assolutamente assurda, perché se incompatibilità ci sono non si capisce perché ci debbano essere per i nuovi e non per i vecchi. In base a quale logica? A meno che i vecchi consiglieri non diventino come i re degli antichi stati, che avevano il "diritto di Dio", in base a quale principio logico dovrebbe essere incompatibile il nuovo e non il vecchio? Quindi non voglio entrare in questo merito, perché lo rifiuto, perché non ritengo ammissibile un simile dubbio.

Mi preoccupa invece l'articolo della legge e la sua contraddizione con quest'ordine del giorno, che sappiamo che lascia il tempo che trova se non c'è la volontà politica di attuarlo, perché quelle che hanno valore sono le leggi, non gli ordini del giorno. E allora abbiamo un ordine del giorno senza valore legale, senza valore legislativo, nel quale le forze politiche si impegnano addirittura in questa legislatura, in queste elezioni, a non candidare i dipendenti degli enti, eccetera, eccetera; mentre queste stesse forze politiche, nella legge approvata in Commissione, dichiarano tutt'altro, dicono che gli effetti della presente legge decorrono dalla data di inizio della prossima legislatura regionale. Come sarebbe a dire, dalla data di inizio della prossima legislatura regionale? Alla data di inizio della prossima legislatura le elezioni sono già avvenute, quindi cosa c'entra la data di inizio della prossima legislatura? Semmai dovevano dire alle prossime elezioni, perché nella prossima legislatura, alla data dell'inizio non si fanno liste, che mi risulti!

Quindi qua si dice che questa legge entrerà in vigore, se anche dovesse essere approvata in termini dal Parlamento, entrerà in vigore nel 1989, o quand'è che saranno le prossime elezioni. Quindi qua abbiamo un ordine del giorno di

impegno per queste elezioni, mentre contemporaneamente si fa una proposta di legge, si va a votare una proposta di legge nella quale si nega addirittura la possibilità di mettere in attuazione questa legge, se anche venisse approvata, per queste elezioni. Ritengo quindi doveroso per le forze che hanno firmato quest'ordine del giorno, votare anche l'emendamento proposto dai colleghi comunisti, e questo se le loro affermazioni non sono chiacchiere. E voglio vedere cosa dirà domani la stampa, nel caso passasse l'ordine del giorno e poi, contemporaneamente, questa legge con questo articolo 2. Quindi credo che abbiano il dovere, le forze politiche, dicevo, che hanno firmato quest'ordine del giorno, di votare anche l'emendamento del Partito comunista, perché altrimenti dimostrerebbero oggi tutta l'inconsistenza delle loro proposte di moralizzazione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'ordine del giorno. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non l'approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 1. Se ne dia lettura.

MURA, *Segretario*:

Art. 1

In materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere regionale della Regione Autonoma della Sardegna si applicano le norme di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 154.

Restano ferme le norme di cui al primo e secondo comma dell'articolo 17 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MURA, *Segretario*:

Art. 2

Gli effetti della presente legge decorrono dalla data di inizio della prossima legislatura regionale.

Dalla medesima data è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1462.

PRESIDENTE. All'articolo 2 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MURA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Cogodi - Berlinguer - Sechi:

"L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

'Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1462'".

(1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori può illustrare l'emendamento. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cogodi.

COGODI (P.C.I.). Signor Presidente, abbiamo ritenuto di proporre l'emendamento per ripristinare il testo originario della proposta di legge, testo che è stato modificato in Commissione attraverso una proposta che ha visto attivamente partecipare, con voto favorevole, solo il gruppo della Democrazia Cristiana. Noi riteniamo che debba essere ripristinato il testo originario per una questione di linearità formale del testo legislativo e anche per una questione di carattere sostanziale. Intanto mi sia consentito di dire, anche in relazione ad apprezzamenti che sono stati testé fatti negli interventi o nei commenti in aula, che va tenuta presente la di-

stinzione sostanziale tra un ordine del giorno e un testo legislativo. L'ordine del giorno, che è stato proposto e che il Consiglio ha approvato, non può ovviamente costituire vincolo giuridico; è un ordine del giorno che le forze politiche hanno proposto e votato come impegno volontario e autonomo di autoregolamentazione e in materia di autoregolamentazione è chiaro ed evidente che ognuno può autoregolamentarsi nei limiti in cui ritiene opportuno autoregolamentarsi. Certo è che, se non fosse un'autoregolamentazione totale e assoluta per taluno, ciò deriverebbe dalla libera volontà e dal grado di impegno e di convinzione che ogni forza politica in materia vorrà esprimere, proprio perché l'ordine del giorno può solo determinare una espressione libera di volontà politica, non può determinare un vincolo giuridico, ma solo un vincolo di carattere politico-morale. Quindi, apprezzamenti che sono stati rivolti al gruppo comunista di pateracchio o di chissà quale sotterfugio che si fosse voluto raggiungere o porre in essere attraverso l'ordine del giorno, diciamo che non ci toccano, se non altro, egregi colleghi, se non altro, signor Presidente, perché il gruppo comunista è stato l'unico gruppo, l'unico partito che ha riproposto in questo Consiglio regionale la legge sulle incompatibilità. L'unico partito, l'unico gruppo politico! E se ciò ha fatto, lo ha fatto perché ritiene che le norme sull'incompatibilità, quelle che hanno vigore e validità in tutto il territorio nazionale e a tutti i livelli autonomistici, sia per le Regioni a statuto ordinario che per le Regioni a statuto speciale, non c'è ragione alcuna che non debbano valere per la Regione autonoma della Sardegna.

Sono principi validi, è un aggiornamento, un ammodernamento della disciplina sull'incompatibilità e sull'ineleggibilità. Sarebbe una ben curiosa interpretazione della specialità autonomistica se noi ritenessimo davvero di costituirci in zona franca rispetto ai principi di correttezza, di linearità, di trasparenza dell'attività legislativa, che deve tener conto, appunto, delle connessioni che si determinano quando il legislatore abbia nello stesso tempo previsto altre forme di applicazione e di interesse. Noi abbiamo ripresentato la proposta

di legge al Consiglio regionale, come gruppo, perché riteniamo che debba essere il Consiglio regionale a prendere atto, a esprimersi consapevolmente sul fatto che ritiene applicabili alla Sardegna le norme di ineleggibilità e di incompatibilità valide sul territorio nazionale, valide per le altre Regioni. Fermo restando un punto, che è quel punto che ha dato adito all'impugnativa nanti la Corte Costituzionale della legge 154 del '81. Il punto, cioè, che le norme di ineleggibilità e di incompatibilità non possono nel modo più assoluto vulnerare lo Statuto sardo, l'articolo 17, laddove vi è un principio che io ritengo il Consiglio regionale debba difendere, perché principio di garanzia, soprattutto in ordine all'elettorato passivo. Mi riferisco al principio per cui coloro che possono essere eletti alla carica di consigliere regionale devono essere iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni della Sardegna (principio che non è contenuto nella legge 154); noi riteniamo che questo principio statutario debba essere salvaguardato. Fatti quindi salvi i principi e le prerogative dello Statuto speciale, per quanto attiene ad ogni altro aspetto noi riteniamo che debba essere reintrodotta la disciplina aggiornata e moderna sulle incompatibilità e sull'ineleggibilità.

Perché allora abbiamo proposto l'emendamento per ripristinare il testo originario dell'articolo 2? Intanto per una questione di metodo perché, così detto e così espresso il concetto che ha formulato la Commissione, si reintroduce un elemento di equivoco, di incertezza assoluta. Cosa significa, infatti, che la legge dovrebbe avere effetto a partire dalla prossima legislatura, qualora venisse approvata? Cioè, qual è la volontà effettiva, reale del Consiglio regionale? Cosa intendiamo per "prossima legislatura"? Noi, approvando oggi questa legge, cosa intendiamo per prossima legislatura? E' chiaro che per prossima legislatura, esprimendo una volontà oggi, non può che intendersi la prossima, cioè quella che ha decorrenza 1984-1989. Questa è la prossima. E se così è l'interpretazione (e non può che essere così) è chiaro che ogni altra interpretazione sarebbe ardata.

BARRANU (P.C.I.). Presidente, non si sente nulla! Ci sono per lo meno sette gruppi che stanno parlando. Non è obbligatorio ascoltare, ma è obbligatorio non disturbare.

PRESIDENTE. I signori questori sono pregati, perché è loro compito, di stabilire un minimo di ordine. Prego, onorevole Cogodi.

COGODI (P.C.I.). Una diversa interpretazione, di carattere puramente formalistico, potrebbe invece intendere che questo "prossima", questa aggettivazione, possa essere riferita alla legislatura prossima rispetto a quella nella quale venga approvata la legge dal Parlamento. Come dire, allora, che se verrà approvata dopo il giugno del 1984, si intenderebbe per prossima la legislatura del 1989-1994.

BOI (D.C.). No, no!

COGODI (P.C.I.). Ebbene sì.

BOI (D.C.). Sì?

COGODI (P.C.I.). Se questo tipo di interpretazione formalistica dovesse prendere piede o attecchire nel pensiero di taluno, beh, qui ci sarebbe da chiedersi che ragione ha questo Consiglio regionale, che sta per decadere, che ragioni può avere di legiferare per il 2000, di pensare alle incompatibilità ed ineleggibilità che potranno verificarsi nel 1989-'94. Ci saranno altri che potranno valutare queste cose, ci sarà un altro Consiglio, ci sarà un altro organo, un'altra istituzione, altri equilibri di volontà politica. Quindi, questo tipo di interpretazione non può reggere, non ha senso, è illogica. Pertanto può rimanere solo la prima interpretazione; ma se taluno ritenesse che altra interpretazione possa essere data, sarebbe opportuno che esplicitasse questo pensiero. Però quell'espressione, così formulata nell'articolo 2, è comunque un'espressione equivoca, in una materia così precisa e delicata qual è quella dell'incompatibilità e dell'ineleggibilità.

Conoscendo i tempi non celeri attraverso cui il Parlamento procede nel prendere in esame

le proposte di legge regionali, il collega Barranu ha richiamato prima le esperienze che viviamo: le proposte di legge nazionale del Consiglio regionale non sempre, anzi, quasi mai, mai, vengono prese in considerazione con celerità. Le poche esperienze che viviamo e che abbiamo visto ce lo confermano: vedi la legge sul numero dei consiglieri regionali, vedi la proposta di legge sul bilinguismo. Le poche proposte di legge nazionale avanzate dal Consiglio regionale non hanno pronta attuazione, non hanno pronto esame da parte del Parlamento. Ed è per questa sola ragione, in termini rafforzativi e cautelativi, che le forze politiche hanno assunto un codice di autoregolamentazione e di autodisciplina, non per svuotare il contenuto normativo e legislativo, ma per rafforzarlo entro i limiti nei quali vorranno volontariamente aderirvi, prima che la legge (che noi auspichiamo venga approvata quanto prima) costituisca vincolo giuridico generale assoluto. Quindi si tratta di eliminare quella dizione che è stata introdotta dalla Commissione, per la ragione che toglie linearità all'interpretazione della legge e introduce un concetto di carattere equivoco.

Ma vi è anche un'altra ragione, colleghi, per cui a nostro avviso deve essere ripristinato il testo originario, ed è una ragione di merito, è una ragione di sostanza: vi è la necessità di non rinviare nel tempo, a legislature prossime, l'abrogazione espressa del D.P.R. n. 1462 del dicembre 1948, che come sappiamo è un D.P.R. che regolamentava le elezioni del primo Consiglio regionale e poi ha regolamentato le elezioni successive, perché non è stata data una normativa aggiornata in materia di ineleggibilità e di incompatibilità. Ora noi conosciamo che uno dei principali motivi addotti dalla difesa della Regione per impugnare nanti la Corte Costituzionale la legge n. 154, consiste nell'apprezzamento che non sarebbe stato esplicitamente, espressamente abrogato, nella legge numero 154, il D.P.R. numero 1462 del '48; e si aggiunge, nei motivi di ricorso, che una legge ordinaria - qual è la legge del Parlamento numero 154 - non potrebbe comunque abrogare il D.P.R. del 1948, essendo il D.P.R. del '48 emanato in applicazione dell'articolo 56 dello Statuto e quindi avente

la natura di norma "rinforzata", per cui nella gerarchia delle fonti la norma ordinaria costituita dalla legge numero 154 non potrebbe abrogare il D.P.R. del '48.

Colleghi del Consiglio, ritengo che su questa vicenda debba farsi chiarezza, e non è un chiarimento di ordine puramente tecnico-giuridico che va introdotto in Consiglio regionale, è un chiarimento di ordine politico. Perché? Perché il D.P.R. del 1948 a torto è stato invocato come una norma di attuazione; il D.P.R. del '48 è una norma ordinaria, perché è un D.P.R. emanato non in base alla procedura dell'articolo 56 (che regola le norme di attuazione dello Statuto attraverso una procedura complessa, che va dalla costituzione della commissione paritetica alla valutazione preventiva e a quanto altro sappiamo), ma è una norma che è stata emanata in base all'articolo 55 dello Statuto, che è norma delegante rispetto all'emanazione di un successivo decreto legislativo, che ha valore di legge ordinaria, che nella gerarchia delle fonti entra nel novero e nel livello delle leggi ordinarie. Quindi, come tale, è implicitamente abrogabile, perché superabile dalla legge ordinaria successiva, quale è la legge 154, o comunque — se vogliamo fugare ogni dubbio — sicuramente abrogabile con norma espressa. E noi proponiamo appunto, ripristinando il testo originario, che — all'atto dell'approvazione della legge — espressamente si abroghi il decreto del 1948, perché abrogabile, perché norma ordinaria.

Per queste ragioni di metodo e di merito noi riteniamo che debba essere ripristinato il testo originario, per una questione di linearità formale e istituzionale, per una questione di chiarezza sul piano interpretativo, per una questione politica che attiene alla completezza dell'interpretazione e della volontà che il Consiglio regionale intende esprimere, perché, se questa è la volontà che il Consiglio regionale vuole esprimere, sia una volontà limpida, lineare, consapevole, che non dia adito ad interpretazioni equivoche o tratti di reticenza dietro cui potersi domani rifugiare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba Benito. Ne ha facoltà.

SABA BENITO (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli consiglieri, noi dobbiamo manifestare la nostra contrarietà all'emendamento proposto dal gruppo comunista, su cui l'onorevole Cogodi ha svolto molte argomentazioni, cercando di minimizzare proprio la motivazione fondamentale per cui il testo dell'articolo 2, così com'è, è stato proposto in Commissione. Anzitutto l'aspetto formale, testuale e sostanziale: aggiungo subito che è la stessa cosa perché noi stiamo approvando una proposta di legge nazionale da mandare al Parlamento per la sua approvazione, non stiamo approvando un documento politico, non stiamo approvando una mozione, un ordine del giorno, un auspicio, ma stiamo approvando un testo (se lo approviamo), un testo che il Consiglio regionale, se lo approva, vuole che diventi testo di legge nazionale. Quindi non c'è da arrampicarsi sugli specchi per sapere che significato ha l'articolo 2: ha lo stesso significato dell'articolo 1, è parte integrante di un testo, di una legge nazionale. Quindi non c'è un'interpretazione formalistica rispetto ad un'interpretazione sostanziale: c'è un'unica interpretazione! Vogliamo o no che nel testo della legge nazionale che dovrà essere emanata ci sia l'articolo 2? Poi vedremo le motivazioni (perché noi riteniamo che ci debba essere l'articolo 2), però almeno rispettiamo sotto l'aspetto della dialettica culturale. Io non liquido le motivazioni altrui dicendo che non hanno senso, che sono illogiche, no, le accetto o non le accetto politicamente...

COGODI (P.C.I.). Se sono chiare, però, collega Saba.

SABA BENITO (D.C.). Più chiare di così! Io voglio, io proponente, io Consiglio, se approvo questa legge, sempre che la approvi, che nella legge nazionale ci sia e l'articolo 1 e l'articolo 2. Quindi non è un fatto formale: l'articolo 2, come l'articolo 1, rappresentano il testo della futura legge nazionale.

COGODI (P.C.I.). Se il Parlamento voterà la legge a luglio, entrerà in vigore il giorno dopo o dopo cinque anni?

SABA BENITO (D.C.). Poi arrivo a quegli aspetti, non preoccupatevi potrete prendere la parola dopo, tanto non sono le ultime parole famose. Io sto solo sommessamente facendo presente che qualcuno di noi comincia ad essere culturalmente stanco di una certa prosopopea che ormai caratterizza tutte le discussioni, per cui la tesi dell'avversario viene minimizzata, ridicolizzata, non ha senso, è illogica, perché qualcuno crede di avere la verità o infusa o rivelata, quasi una sorta di assolutismo culturale! Siamo nell'umano, siamo nel relativo, siamo nella democrazia pluralistica, in cui le tesi si confrontano.

COGODI (P.C.I.). Non nell'equivoco, nella chiarezza.

SABA BENITO (D.C.). Poi arriviamo anche a quella cosa lì. Intanto sto rispondendo alla prima questione, se cioè l'articolo 2 sia un fatto formalistico, o un fatto sostanziale e le sto rispondendo, a nostro modesto avviso, rispettando la sua opinione, onorevole Cogodi. Non si pone la questione se l'articolo 2 sia un fatto formale o sostanziale, perché l'articolo 2 è un fatto e formale e sostanziale, in quanto parte integrante...

PUGGIONI (P.R.S.). E' l'ambiguità formalizzata in sostanza.

SABA BENITO (D.C.). Ma che preoccupazione, che preoccupazione di non lasciar svolgere le motivazioni di una tesi diversa!

L'articolo 2 è parte e formale e sostanziale, in quanto l'articolo 2 e l'articolo 1 formano il testo finale che noi vogliamo (sempre che lo approviamo), il testo della legge che sarà emanata dal Parlamento. Questo per rispondere all'osservazione che c'è un equivoco nella fondamentale distinzione tra l'ordine del giorno e il testo della legge... No, non stiamo equivocando. L'articolo 2 è parte integrante di un testo di legge che noi vogliamo esca dal Parlamento, con quell'articolo 2.

Detto questo, rimane il problema del merito. Cosa c'è scritto nell'articolo 2 (questo è l'aspetto più importante) e perché noi riteniamo

che ci debba essere questo articolo 2, così come è uscito dalla Commissione? Dice l'articolo 2 che gli effetti dell'applicazione in Sardegna della legge nazionale sulle incompatibilità di cui all'articolo 1 devono decorrere dall'inizio della prossima legislatura. Prossima di chi? Prossima rispetto al momento in cui il testo verrà approvato dal Parlamento, non ci sono possibilità di equivoci. Chiarito che l'articolo 2 è parte fondamentale del testo di legge nazionale che vogliamo venga emanato, sempre che lo vogliamo, è chiaro che in quel contesto "prossima" si intende la legislatura successiva alla data di emanazione della legge nazionale, e non c'è altra possibilità di interpretazione. Non è prossima rispetto a me proponente, perché allora farei un equivoco tra momento politico e momento sostanziale, tra ordine del giorno e testo legislativo; non è prossima rispetto al momento della proposta, è prossima rispetto al momento dell'approvazione finale, perché l'articolo 2 è testo finale della legge. Se la legge che deve essere approvata dal Parlamento, a nostra proposta, deve essere un testo articolato e nell'articolo 1 e nell'articolo 2, il testo finale del Parlamento (che riporta l'articolo 2) è chiaro che significa e non può significare altro che la legge viene applicata in Sardegna dall'inizio della legislatura successiva al momento dell'emanazione della legge nazionale.

Quindi, prossima rispetto al momento dell'emanazione della legge nazionale. Questo per essere chiari, per non essere equivoci, perché non ci stiamo nascondendo dietro un dito, perché non abbiamo problemi, non abbiamo problemi né psicologici né morali ad affermare le nostre tesi politiche.

E adesso vengo alla motivazione politica e, se mi consentite, più che politica, istituzionale di questo testo che noi proponiamo. Credo che non ci sia in quest'aula persona che abbia avuto la fortuna o la sfortuna di fare il corso di laurea in leggi che non si ricordi, qualunque testo abbia usato come testo di studi, non si ricordi, per aver sostenuto l'esame di diritto pubblico e poi l'esame di diritto costituzionale, che tutti gli autori si soffermano sull'estrema delicatezza, nei sistemi a democrazia pluralistica, delle norme relative all'elettorato atti-

vo e passivo; e tutti gli autori sostengono che modificare, senza particolare attenzione e responsabilità, le norme relative all'elettorato attivo e passivo, in ogni democrazia pluralistica, può significare danni alle istituzioni e, comunque, diversa incidenza negli equilibri socio-politici ai fini della gestione del sistema democratico in cui le norme si inseriscono. E' pur vero che in Italia, molto spesso sommessamente, quando si tratta di altri, interpretiamo le norme con facilità, salvo quando si tratti dello stesso livello deliberante a cui le norme si dovrebbero riferire.

Mi sia consentito, anche a nome dei colleghi, di ricordare le perplessità su molti aspetti della legge, tant'è che in questo Consiglio, all'interno dei gruppi (che possono anche discutere, che non vanno all'unanimità sempre), ci sono persone che hanno molte perplessità sulla legge sulle incompatibilità così come è stata varata dal Parlamento e sull'opportunità o meno che venga applicata, così com'è, in Sardegna. E non solo i colleghi sardisti, ma anche all'interno del mio gruppo, per esempio, ci sono diversi colleghi che pensano diversamente; poi, per fatto politico, ovviamente, stanno alla maggioranza... Possibile! Fuori c'è posto per parlare, almeno un po' di rispetto!

Tra tante diversità di opinioni, comunque, non manca la nostra leale approvazione a questa legge, perché come maggioranza riconosciamo che questa legge, pur con tanti difetti e con tanti limiti, debba essere applicata anche in Sardegna, pur tra tante diversità di opinioni, ripeto, che ci possono essere in questo Consiglio e nei gruppi politici. Credo comunque che ci siano poche persone che non abbiano avvertito (mi sia consentito, in termini tecnici e non politici) la leggerezza del Parlamento nazionale quando ha approvato questa legge, facendo decorrere i suoi effetti dal momento della pubblicazione, sconvolgendo assetti nei Consigli comunali, nelle U.S.L., nelle Amministrazioni regionali. Io non so se tanta disattenzione il Parlamento avrebbe avuto se la legge avesse riguardato il regime delle ineleggibilità e delle incompatibilità dei parlamentari stessi...

Non si può fare una legge (e ne abbiamo avuto gli effetti anche nel nostro ordinamento regionale, effetti incerti e contraddittori), non si può fare una legge, onorevoli colleghi, in materia

costituzionale così rilevante come l'elettorato attivo e passivo, che innova il regime delle norme vigenti, dicendo: "Cittadini, questa legge si applica fra 15 giorni. Quello che è avvenuto in base a questa legge, candidature, impegni politici, assetti di Giunte comunali, di Giunte regionali, assetti di maggioranza, equilibri politici nascenti dall'espressione di un libero e democratico elettorato che non poteva tener conto, ovviamente, della vigenza di quella legge in quanto ancora non approvata, non ci riguarda. Fra 15 giorni si cambia pagina! In Italia queste sono le incompatibilità, queste sono le ineleggibilità". No, onorevoli colleghi! Su questa materia, qualunque cosa abbia deciso il Parlamento (e non possiamo non rispettarla come cittadini italiani, anche se come uomini di cultura e come cittadini liberi e democratici possiamo discutere anche sulle scelte e sulle opportunità), si è fatto un gravissimo errore, tant'è che in molte Regioni, in molte Unità sanitarie locali, in molti Comuni e nella stessa Regione sarda noi abbiamo assistito, quando ancora non si era presa una decisione se ritenere applicabile questa legge o meno in Sardegna, abbiamo assistito a dei fatti che avrebbero potuto sconvolgere la serenità morale e politica, avrebbero potuto sconvolgere gli assetti e gli equilibri determinatisi.

Non si può mettere improvvisamente una persona, che so io, ad esempio un assessore regionale, con le sue esigenze anche private, legittimamente riconosciute dalla legge al momento della sua candidatura e al momento della sua elezione democratica, di fronte al dilemma: "Guarda che entro 15 giorni devi decidere: o continui a fare il consigliere regionale oppure rinunci, se non vuoi perdere il tuo posto di lavoro". No, questo non è di un regime rispettoso di quelle che sono le regole del gioco democratico, in cui le regole fissate al momento dell'elezione, al momento dell'inizio di un mandato amministrativo e di una legislatura, buon senso vuole che le regole stesse vengano mantenute fino alla fine di quel mandato. Mentre è giusto, legittimo, doveroso legiferare e fissare nuove regole del gioco che devono scattare dal momento in cui liberamente il cittadino e l'interessato si candidano, cioè esercitano l'elettorato

passivo. D'altra parte, una persona che è stata eletta dai cittadini (e questo è il rispetto della libertà democratica), è stata eletta legittimamente per svolgere tutto un mandato; il rispetto della volontà popolare, che deve essere anche insito nel Parlamento, consiste appunto nel lasciare svolgere il mandato nella sua pienezza, così come i cittadini democratici detentori dell'elettorato attivo hanno voluto.

MARRAS (P.C.I.). Ma qui si sta esaurendo il mandato, queste sono filosofie che non so quanto ci interessino.

SABA BENITO (D.C.). Noi non vogliamo, venendo alla conclusione, zone franche. Con l'articolo 1 stiamo dicendo che vogliamo che la legge venga applicata anche in Sardegna, ma vogliamo che sia applicata con estrema correttezza nei confronti dei cittadini che si candidano e nei confronti dell'elettorato che li elegge. Delle due, l'una: o una legge deve essere applicata come fatto politico, e allora posso anche capire l'ordine del giorno dell'autoregolamentazione; o la legge nazionale deve essere applicata come fatto invece di vigenza della legge stessa. E allora la legge non può entrare in vigore, non sappiamo se a settembre dell'anno venturo, tra due anni, tra due mesi, tra un anno, tra quattro anni, sconvolgendo improvvisamente nel giro di 15 giorni quelle che sono state legittime candidature — e l'ordine del giorno riconosce che sono legittime candidature almeno quelle degli uscenti —, legittime elezioni, legittimo mandato elettorale, che deve essere svolto in tutta la sua completezza, nel rispetto della volontà degli elettori e secondo le regole fissate quando il gioco democratico è iniziato (che è il momento delle candidature, è il momento dell'elezione).

Quindi è questa la nostra volontà: noi vogliamo rispettare le regole del gioco democratico. Quindi, cosa significa prossima? Prossima può significare anche giugno, se il Parlamento approva questa legge ad aprile o maggio; però allora lo so, lo so dall'inizio, lo so a fine maggio facendo le candidature, lo sanno le persone interessate che se vengono elette devono

optare e lo sanno gli elettori che stanno votando, per ipotesi, una persona che se è eletta dovrà optare. Ma se a giugno chi si candida, anche in base all'ordine del giorno di questo Consiglio, votato da questo Consiglio, sa che la sua candidatura è legittima, e su quella legittimità ottiene un mandato elettorale per una legislatura, perché queste sono le regole del gioco democratico e il rispetto delle istituzioni, noi vogliamo che quella volontà democratica venga rispettata e non intervenga una legge (non sappiamo se, ma soprattutto non sappiamo quando, tra un anno, un anno e mezzo, tra due anni) a dirgli: "Adesso, nel giro di quindici giorni, tu devi essere messo drammaticamente fuori dalle regole che ti erano state fissate. Se vuoi continuare il tuo ruolo di pubblico rappresentante devi mettere nei problemi enormi te, la tua famiglia, la tua dimensione privata, la cui serenità è base di un equilibrio anche politico, in una democrazia in cui d'altra parte è stato riconosciuto che il nostro lavoro, pur non essendo né un mestiere né una professione, è un lavoro, è un servizio che nasce da una dimensione umana e morale e si esplica secondo regole precise, che non possono essere a discapito di interessi fondamentali di ogni lavoratore, e non possono essere a discapito degli interessi fondamentali dell'elettore, che dà un mandato secondo le leggi per una scadenza non per un incerto termine, a seconda di quando interviene una legge di cui non può essere prevista l'emana-zione".

Quindi, onorevoli colleghi, su queste motivazioni il nostro gruppo ritiene che debba essere mantenuto il testo del disegno di legge, così come è uscito dalla Commissione. Rispettiamo le opinioni diverse, ma riteniamo che sia a nostro onore ribadire questa posizione e le sue motivazioni, che sono in linea coerente con una visione di democrazia pluralistica e di certezza del diritto, che sempre la Democrazia Cristiana e gli altri partiti democratici hanno ribadito costruendo questo Stato di diritto e non Stati di regime politico in cui le regole del gioco politico possano essere modificate improvvisamente, a seconda delle maggioranze che si determinano.

PRESIDENTE. Se non vi sono altri che intendono prendere la parola, ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

ROJCH (D.C.), *Presidente della Giunta*. Signor Presidente, colleghi, brevemente per dire che la Giunta non accoglie l'emendamento presentato dal Partito comunista. Le argomentazioni presentate e illustrate dall'onorevole Saba sono da noi condivise, come mi pare non possano non essere condivise dalla gran parte del Consiglio. Soprattutto, onorevole Saba, ho potuto apprezzare la preoccupata attenzione alla delicatezza istituzionale della materia, specie quando, come ha detto, si vanno a toccare aspetti quali l'elettorato attivo e l'elettorato passivo.

Sul problema, sull'emendamento in discussione, è stato illustrato abbondantemente il principio che noi condividiamo, il principio cioè che gli effetti della legge devono decorrere a partire dal momento dell'approvazione da parte del Parlamento. Se il Parlamento la approva oggi, vuol dire che sarà la legislatura prossima; se l'approverà nel corso della prossima legislatura, sarà l'altra. Mi pare che questa sia la giusta interpretazione che noi diamo e quindi, per questa ragione, non possiamo accogliere l'emendamento; anche noi riteniamo che un consigliere eletto debba avere certezza del suo mandato e non possa, nel momento stesso che viene eletto, attendere una legge del Parlamento per dire: "Rimango, o non rimango in carica". Quindi, per queste ragioni, che l'onorevole Saba ha illustrato con dovizia di particolari, la Giunta non accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Per dichiarazione di voto ha domandato di parlare l'onorevole Buzzanca. Ne ha facoltà.

BUZZANCA (P.R.S.). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, vedo che la Giunta — di fronte a questo argomento così interessante — è finalmente presente. Visto che nel momento in cui si discuteva del corpo di vigilanza territoriale non ci ha degnato, dobbiamo trarne le dovute conclusioni.

Non mi meraviglia, Presidente, non mi meraviglia (viste le scelte fatte a nome della maggioranza e della Giunta), non mi meraviglia il fatto che stavolta la Regione sarda abbia fatto ricorso alla Corte Costituzionale. Tutte le volte che il Governo nazionale ha violato palesemente e spudoratamente il nostro Statuto, anziché ricorrere alla Corte Costituzionale, la Regione ha detto: "Ma no, ma non c'è la convenienza perdiamo qualcosa, forse tutto sommato conviene accontentarsi di quello che ci hanno dato, meglio di no, perché altrimenti le cose vanno per le lunghe e rischiamo di impantanare qualche miliardo nei meandri della burocrazia dello Stato". Sempre così! Un giorno viene fuori una legge sulle incompatibilità (minima e pasticciata, perché quella approvata dal Parlamento è una legge minima e pasticciata), che non tutela assolutamente la correttezza e l'indipendenza (se mi si consente di usare questo termine) dell'istituzione rispetto alle strutture burocratiche, perché nel 90 per cento dei casi basta andare in aspettativa il giorno in cui si accetta la candidatura e si è a posto, come se tutto il lavoro pre-elettorale non contasse niente; comunque, dicevo, arriva a questo punto una legge che tocca 10 o 11 o 14 consiglieri regionali e succede il finimondo, e finalmente la Regione sarda scopre la Corte Costituzionale. Questo è un dato di fatto incontestabile, è un dato di fatto incontestabile.

Io dico (a parte questa considerazione, che quindi forse ci sarebbe stato qualche assessore in meno di quelli attualmente in carica, perché doveva essere altrove), dico, a questo punto non so se approveremo una legge realmente utile a garantire qualche cosa; sicuramente però il dibattito che si è sviluppato, e che abbiamo sviluppato con la nostra firma sull'ordine del giorno, è servito ad avere interpretazioni autentiche. Finalmente questa volta, non aspettando mesi, ma soltanto pochi minuti, è stato dichiarato che quest'ordine del giorno per alcune forze politiche che lo hanno firmato non significa assolutamente nulla; che chi è in Consiglio regionale è diverso da chi non c'è e che quindi per "nuove candidature" bisogna intendere altro rispetto a quello che c'è scritto. Quindi

dobbiamo dedurre che, poiché si è fatto un gran problema di questa precisazione sull'articolo 2 e sull'emendamento — che noi riteniamo giusto ed il minimo necessario per garantire validità ai principi testé assunti e sottoscritti attraverso l'ordine del giorno —, ne viene fuori che chi si vuole tutelare con questa legge e con quest'ordine del giorno sono ancora gli undici o quattordici consiglieri regionali che dovrebbero daré le dimissioni o dal posto di lavoro o dal Consiglio regionale.

Questa è, ancora una volta, una delle tante leggi truffa che si fanno in questo Consiglio regionale, è una delle tante leggi di lottizzazione e con garanzia, cosa che non era mai esistita; è una legge con garanzia di lottizzazione, perché all'articolo 2, se non passa l'emendamento a firma mi pare di Cogodi (non vorrei offenderlo, se sbaglio), se non passa questo emendamento c'è la garanzia che le persone che attualmente occupano la carica di consigliere regionale saranno automaticamente ricandidate e probabilmente, loro si augurano, anche rielette.

E' una legge, come diceva poco fa la mia collega, con proroga annessa; è una legge che prevede in sé stessa la sua proroga, la sua non applicazione. Quindi, per questo motivo (anche se io non sono molto lucido oggi, e quindi non sono riuscito a spiegarlo molto bene), noi votiamo l'emendamento proposto da alcuni consiglieri del gruppo comunista, perché vogliamo che l'ordine del giorno che è stato testé votato abbia valore, perché vogliamo che anche questa legge abbia un valore certo dal momento stesso in cui viene approvata e che la sua applicazione non venga invece rinviata alle calende greche.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Berlinguer per dichiarazione di voto.

BERLINGUER (P.C.I.). Una brevissima dichiarazione di voto, onorevole Presidente, nel rispetto convinto delle opinioni diverse che vengono espresse dai gruppi politici, per sottolineare che ci pare che nelle argomentazio-

ni proposte or ora dal collega di parte democristiana ci sia un equivoco di fondo molto rilevante. A nostro avviso non si può sostenere che non debbono farsi leggi che sconvolgano la serenità morale e politica; che il Parlamento non può disporre con leggi lo stravolgimento di assetti che si sono formati; che questo non risponde alle regole del gioco democratico...

SABA BENITO (D.C.). Perché sono fondati sulla volontà popolare.

BERLINGUER (P.C.I.). Anche se sono fondati sulla volontà popolare. Anche il Parlamento, onorevole Saba, è fondato sulla volontà popolare, ha un compito preciso che la Costituzione gli demanda.

Il problema di fondo, onorevoli colleghi, è un altro, non è questo. Il problema è: il principio contenuto nella legge 154 è un principio valido, o no? Ed è valido oggettivamente, o no? Se questo è vero, ci pare strano che possa sostenersi che interessi di serenità morale di persone possano essere prevalenti su valori oggettivi; e se è vero che quei valori sono oggettivamente validi, ci pare strano che per la tutela di questa serenità morale personale si possano imporre gabbie a valori oggettivi.

Noi riteniamo che i principi della legge siano oggettivamente validi, che non possa un dipendente della Regione essere presente nell'organo che legifera sul contratto dei dipendenti regionali e quindi fare leggi per sé stesso. E' o non è un principio valido, questo? Noi riteniamo che non possa appartenere all'organo legislativo un rappresentante di un comune che è destinatario di provvedimenti legislativi del Consiglio regionale, perché si stravolge il principio di amministratore-amministrato. E ora, se è vero che c'è una oggettività reale nelle previsioni, questa oggettività deve prevalere sugli interessi personali, e tutti devono farsene carico.

L'altro equivoco di fondo nel quale cadono le argomentazioni della parte democristiana è questo: noi stiamo facendo adesso una legge, a fine mandato; e tutti sappiamo che cosa

stiamo facendo, ne abbiamo piena conoscenza, lo stiamo facendo noi. Facciamoci carico di questo, e certamente problemi non ne potranno sorgere, perché sappiamo che cosa stiamo facendo. Non credo che potranno essere tradite aspettative di nessuno, anche se legittime, perché siamo coscienti tutti, adesso, che stiamo facendo una legge che prevede certe cose, una legge che si basa su principi oggettivamente validi.

Ecco perché non riteniamo, proprio per la validità di questi principi, che sia necessario, neanche dignitoso mettere deroghe in una legge per la tutela di questa presunta serenità morale. Questa serenità morale è garantita già da ora, perché sin da ora si sa che si deve andare in un certo segno, che è — e lo sottolineo ancora — oggettivamente valido. Per questo noi insistiamo perché il Consiglio accolga il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avverrà questa sera, nel corso della seduta pomeridiana, unitamente a quella sugli altri progetti di legge già esaminati dal Consiglio.

Elezione di due rappresentanti del Consiglio regionale nel Comitato speciale per gli interventi nella Regione Sarda

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto per la designazione di due rappresentanti del Consiglio regionale in seno al Comitato speciale per gli interventi nella Regione Sardegna. Prego i colleghi di ristabilire un

minimo di ordine, altrimenti sospendo i lavori...

Sospendo la seduta, fino a quando non si sarà stabilito un minimo di ordine.

(La seduta, sospesa alle ore 13 e 03, viene ripresa alle ore 13 e 05).

PRESIDENTE. Il Consiglio deve dunque procedere alla designazione di due rappresentanti quali componenti del Comitato speciale per gli interventi nella Regione Sardegna, istituito dall'articolo 1 del decreto ministeriale emanato il 23 luglio 1983 dal Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Di detto comitato fanno parte, tra gli altri, il Presidente della Regione e l'Assessore del bilancio e della programmazione. Poiché per principio stabilito dal Regolamento interno si vota per due terzi dei membri da eleggere, ciascun consigliere può scrivere sulla scheda un solo nome e risulteranno eletti i due nominativi che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico l'esito della votazione.

presenti	67
astenuti	3
votanti	64
schede bianche	8

Hanno ottenuto voti: onorevole Gonario Gianoglio, 31; onorevole Andrea Raggio, 24; onorevole Maria Isabella Puggioni, 1.

Proclamo eletti l'onorevole Gonario Gianoglio e l'onorevole Andrea Raggio.

(Hanno partecipato alla votazione: Asara - Atzeni - Baghino - Barranu - Battolu - Becciu - Berlinguer - Boi - Cardia - Carta G. - Carta M. - Castellaccio - Casula - Catte - Chessa - Cogodi - Corrias - Demartis - Demontis - Dettori - Erdas - Fadda - Floris M. - Floris S. - Franceschi - Giagu - Isoni - Ladu G. - Ladu S. - Loretto - Marras - Medde - Mela - Mereu O. - Mereu S. - Montresori - Moretti - Mulas - Muledda - Mura -

VIII LEGISLATURA

CCCLIII SEDUTA

22 FEBBRAIO 1984

Oggiano - Onnis - Oppi - Orrù - Pili - Pintus -
Pischedda - Puddu - Rojch - Saba A. - Saba B. -
Sanna C. - Sanna E. - Satta G. - Satta S. - Schin-
tu - Secci - Sechi - Serra - Spina - Tamponi -
Tidu - Uras - Zurru.

Si sono astenuti: Buzzanca - Gianoglio -
Puggioni).

I lavori del Consiglio riprenderanno questa
sera alle ore 17 e 30.

La seduta è tolta alle ore 13 e 30.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Pier Franco Princivalle